LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 64

Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco

Produzione, preparazione e vendita ..., di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco.

Commette contrabbando:

1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10;

2° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;

3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio; 4° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;

5° chiunque vende ..., tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal Monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal Monopolio o da ditte da esso autorizzate;

6° chiunque vende succedanei di tabacco.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	I — Del contrabbando

Sezione	I — Dei casi di contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-64-produzione-preparazione-e-vendita-di-sali-di-tabacchi-di-prodotti/versione/19

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it